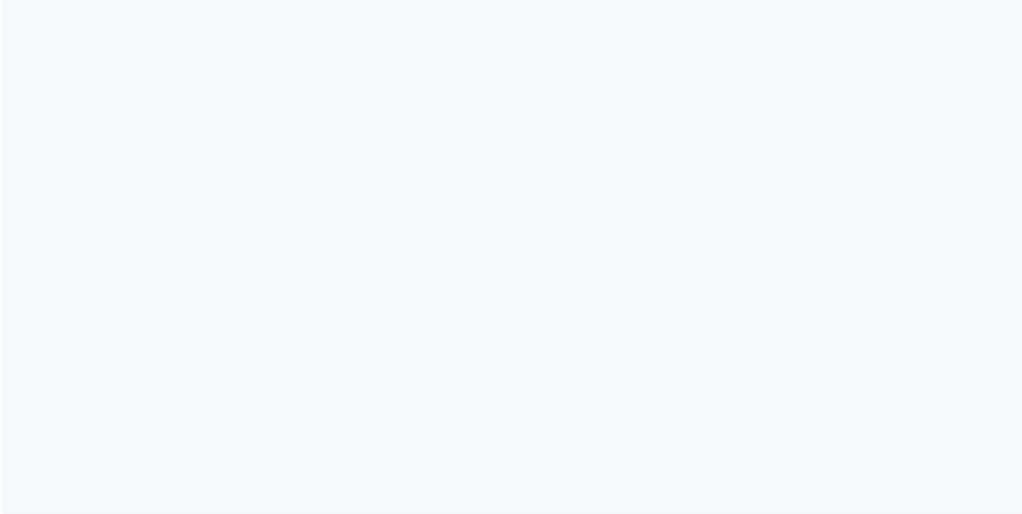




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle persone dei signori:



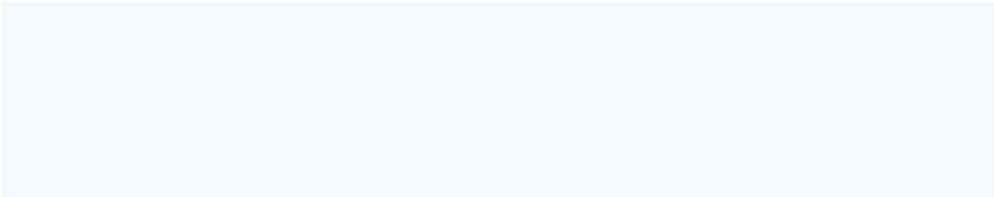
GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

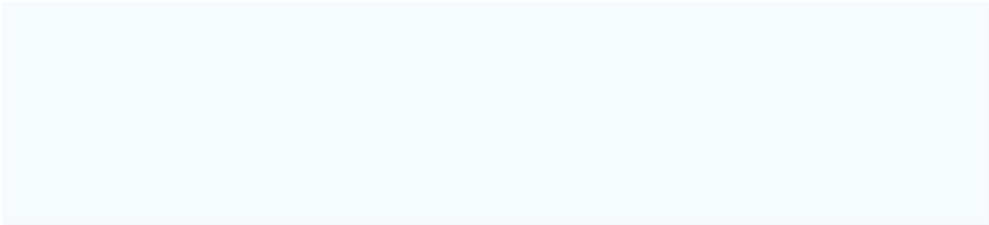
Nel ricorso in riassunzione, iscritto al n. R.G. 66 dell'anno 2023, vertito

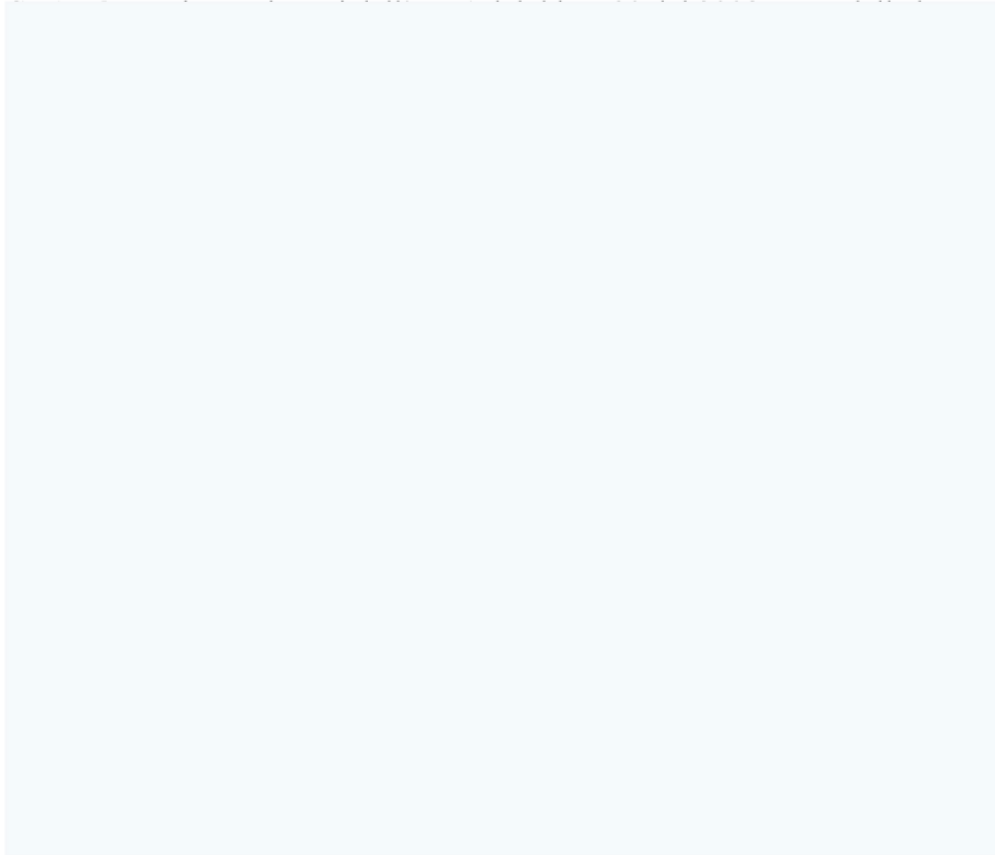
TRA



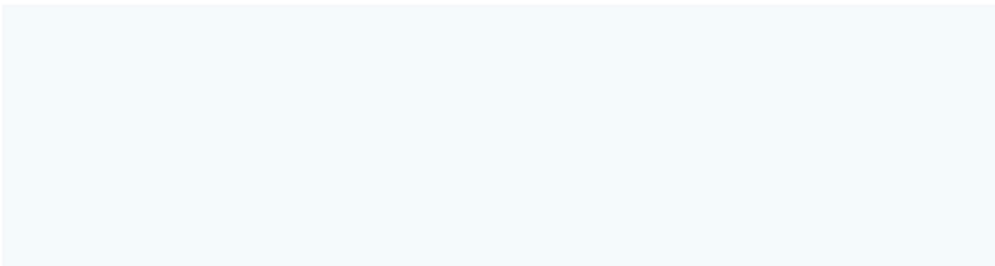
RICORRENTE

CONTRO





RESISTENTI



NON COSTITUITI IN GIUDIZIO

OGGETTO: ANNULLAMENTO

- del decreto prot. n. 4557/QDV/DG/B del 6 maggio 2008, con cui il Direttore generale della Direzione qualità della Vita del Ministero dell'ambiente ha adottato le determinazioni della conferenza di servizi decisoria conclusa in data 28 marzo 2008 per il sito di bonifica d'interesse nazionale "Litorale domizio flegreo e Agro aversano", nella parte relativa all'obbligo della FIBE di adottare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque



di falda contaminate, in relazione alla discarica Cava Giuliani;

- della nota del Direttore generale della Direzione qualità della Vita del Ministero dell'ambiente prot. n. 28168/QdV/DUVI-VII del 16 dicembre 2008, con cui è stato imposto alla FIBE di attivare ad horas, idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, in relazione alla discarica Cava Giuliani;

-della nota del 9 dicembre 2010 con cui il Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e il Commissario di Governo delegato ai sensi delle OOPCM n. 3849 e n. 3891 del 2010 hanno diffidato la società ad adottare idonee misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e della falda delle aree di propria pertinenza incluse nel perimetro del sito Cava Giuliani di Giugliano in Campania (al catasto al foglio 18 particella 54).

Visto il ricorso in riassunzione con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle Imprese e del Made In Italy, della Salute, del Sottosegretario di Stato nominato ai sensi del d.l. n. 90 del 2008 conv. dalla legge n. 123 del 2008, del Comune di Giugliano in Campania e della Regione Campania;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza collegiale del 29 gennaio 2025, il cons. Cecilia Altavista;

Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Con ricorso depositato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 24



luglio 2008 la società FIBE aveva impugnato il decreto prot. n. 4557/QDV/DG/B del 6 maggio 2008, con cui il Direttore generale della Direzione qualità della Vita del Ministero dell'ambiente aveva adottato le determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria conclusa in data 28 marzo 2008, nonché il presupposto verbale della conferenza di servizi, per il sito di bonifica d'interesse nazionale "Litorale domizio flegreo e Agro aversano", nella parte relativa all'obbligo della FIBE di adottare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda contaminate da cloruro di vinile, dicloropropano, tricloroetano, arsenico ed esaclorobenzene, secondo quanto evidenziato dalla Provincia di Napoli con nota del 13 marzo 2008 in merito alle risultanze analitiche relative ai campioni di acque di falda prelevati dal pozzo spia del sito "Cava Giuliani" in data 5 giugno 2007. Con le varie censure lamentava l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, non sussistendo una urgenza tale da eliminare le garanzie partecipative; l'inapplicabilità dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; la violazione degli artt. 242 e 252 del D.lgs. 152/2006 e del relativo procedimento; il difetto d'istruttoria; l'assenza di un obbligo d'intervento da parte della ricorrente, stante la sua qualità di proprietaria non responsabile del danno ambientale; l'omessa identificazione del responsabile; la mancanza di responsabilità in capo alla ricorrente anche in base agli accertamenti tecnici compiuti, in quanto il superamento dei limiti derivava da fenomeni d'inquinamento diffusi; il difetto dei presupposti ex art. 240, co. 1, lettere m) e t) del D.lgs. 152/2006, per mancanza della situazione d'emergenza cui far fronte.

Il medesimo provvedimento unitamente al presupposto verbale della



Conferenza di servizi era stato impugnato con motivi aggiunti nei giudizi già pendenti al TAR Lazio R.G. nn. 10397/2007 e 10398/2007, contestando le prescrizioni imposte con l'approvazione del piano di caratterizzazione.

Il 20 febbraio 2009 la società FIBE aveva depositato al TAR Lazio atto di motivi aggiunti avverso la nota del Direttore generale della Direzione qualità della Vita del Ministero dell'ambiente del 16 dicembre 2008 che, rilevando l'inadempimento alla precedente richiesta di messa in sicurezza di emergenza, chiedeva di attivare "ad horas", in relazione alla discarica Cava Giuliani, idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda. Erano state riproposte censure analoghe a quelle del ricorso introduttivo deducendo altresì che dal 7 agosto 2008 la società FIBE non aveva più la disponibilità della Cava Giuliani, la cui Gestione era stata trasferita alla provincia di Napoli.

Nella fase cautelare il TAR con ordinanza n. 1463 del 27 marzo 2009 aveva respinto la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, successivamente accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare con ordinanza n. 3223 del 24 giugno 2009 con cui si affermava la *"necessità per l'Amministrazione di riesaminare la situazione per l'ulteriore verifica delle cause dell'inquinamento e per l'individuazione del soggetto obbligato all'intervento"*.

Il 9 dicembre 2010 il Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e il Commissario di Governo delegato ai sensi delle OOPCM n. 3849 e n. 3891 del 2010 avevano diffidato la società ad adottare idonee misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e della falda delle aree di propria pertinenza incluse nel



perimetro del sito di Giugliano in Campania (al catasto al foglio 18 particella 54), richiamando gli obblighi *“in tema di bonifica dei siti contaminati e tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente”* che *“gravano sul soggetto che opera sul sito e sul proprietario dell'area anche quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.”*.

Avverso tale provvedimento erano stati proposti ulteriori motivi aggiunti al TAR Lazio lamentando la violazione del giudicato cautelare del Consiglio di Stato; il difetto di motivazione; il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e dei presupposti, l'illegittima individuazione della ricorrente quale soggetto tenuto agli interventi, in quanto non aveva più la disponibilità dell'area; l'erronea e falsa applicazione degli artt. 2043, 2050, 2051 c.c., l'omessa individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento; erano state altresì riproposte le censure relative alla violazione degli artt. 242 e 252 del D.lgs. 152/2006 e all'assenza dei presupposti dell'urgenza.

Con ordinanza n. 1260 dell'8 aprile 2011 il TAR Lazio aveva richiesto una relazione all'Amministrazione, successivamente depositata e avverso la quale è stato depositato un ulteriore atto di motivi aggiunti con cui è stata contestata la relazione non essendo provata la responsabilità della ricorrente in relazione alle modalità dell'inquinamento risalente e diffuso.

Con sentenza n. 5831 del 25 giugno 2012 il TAR Lazio ha declinato la giurisdizione ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Il giudizio è stato quindi riassunto davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con atto notificato il 22 dicembre 2012.

I giudizi r.g. 10397 e 10398 del 2007 sono stati invece riuniti (anche con il



ricorso n. 2770 del 2011) e definiti nel merito dal TAR Lazio con sentenza n. 6033 del 3 luglio 2012, poi riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5076 del 29 agosto 2018, che ha accolto l'appello della ricorrente, non avendo l'Amministrazione comprovato *“una effettiva responsabilità di FIBE nella causazione dell'inquinamento storico dei sottosuoli interessati ovvero nell'aggravamento di un siffatto tale inquinamento ovvero nella causazione di un proprio, autonomo e nuovo inquinamento del sito territoriale in argomento”*; insussistente la dimostrazione *“di un nesso di causalità tra i fattori di inquinamento presenti nel sottosuolo interessato e gli eventuali agenti inquinanti derivanti dalle attività svolte in situ dalla predetta società”*; *“l'assenza di prova di un autonomo inquinamento prodotto da FIBE idoneo a sommarsi, aggravandolo, a quello presente nel sottosuolo da epoca precedente all'insediamento in loco della predetta società”*.

Con la sentenza del TSAP n. 119 dell'11 novembre 2020 è stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'allora Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero della Salute. È stata poi richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 5076 del 2018 ma è stato affermato che l'obbligo di messa in sicurezza di emergenza grava sul proprietario o detentore qualificato del sito quale misura cautelare e preventiva e non sanzionatoria o ripristinatoria, per cui prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa. La sentenza ha quindi ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, in quanto non conseguenti all'accertamento di responsabilità della FIBE, *“essendole stato prescritto il solo piano di caratterizzazione alla luce dei dati iniziali in possesso dell'ARPA Campania e per l'eventuale conferma, o meno, di essi”*. Ha



respinto altresì le censure contenute nel primo atto di motivi aggiunti.

Rispetto al secondo atto di motivi aggiunti ha escluso che la diffida presupponesse la responsabilità della ricorrente, la quale aveva presentato il piano di caratterizzazione approvato dalla Conferenza di servizi, mentre la società era stata comunque la proprietaria dell'area censita in catasto al fg. 54, part. 18, corrispondente al sito di Cava Giuliani, non confusa nella conferenza di servizi con un altro sito da essa gestito nel territorio comunale di Giugliano in Campania.

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione dalla FIBE articolato in nove motivi con cui ha sostenuto la violazione e/o falsa applicazione delle norme del d.lgs. n. 152 del 2006 e del principio "chi inquina paga", in relazione all'insussistenza dell'obbligo in capo al proprietario - gestore non responsabile di provvedere alla messa in sicurezza di emergenza, alla mancata individuazione del responsabile della potenziale contaminazione; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050 e 2051 c.c. e degli artt. 240 ss. d.lgs. n. 152 del 2006; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241 del 1990 e degli artt. 242 e 252 d.lgs. n. 152 del 2006, per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento di imposizione della messa in sicurezza di emergenza; la carenza di istruttoria e motivazione; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 septies l. n. 241 del 1990 e degli artt. 242 e segg. d.lgs. n. 152 del 2006 e 133 c.p.a., sostenendo la nullità della sentenza per violazione o elusione del giudicato. Con la sentenza n. 3777 del 1° febbraio 2023, la Cassazione ha in via preliminare dato atto che il difetto di legittimazione passiva del Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero della Salute non era stato



impugnato da FIBE, ritenendo quindi carente di interesse l'eccezione reiterata in controricorso dalle Amministrazioni. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione e/o falsa applicazione delle norme del d.lgs. n. 152 del 2006 e del principio "chi inquina paga", ricostruendo il complessivo quadro normativo e giurisprudenziale, in relazione all'insussistenza dell'obbligo in capo al proprietario - gestore non responsabile di provvedere alla messa in sicurezza di emergenza, alla mancata individuazione del responsabile della potenziale contaminazione gli enti, non essendo controverso che in capo a FIBE *"non sia intervenuta la dimostrazione, ad opera delle competenti P.A., di alcuna correlazione causale tra l'attività svolta in situ e – per via di percolazione dei rifiuti trattati – la determinazione contaminativa del sottosuolo in punto di falda acquifera"*, mentre ha ritenuto non rinvenibile nel codice dell'ambiente *"alcun obbligo diretto ed esplicito del proprietario, ove non sia autore della condotta contaminante, ad adottare interventi di messa in sicurezza di emergenza, né essi possono transitare tra le misure di precauzione o special-preventive a prescindere dall'accertamento della responsabilità e finendo così con il mutarsi, in capo al descritto soggetto, in concorrente e sostanziale obbligo di provvedere alla bonifica dell'area interessata"*.

Ha ritenuto fondati altresì i motivi relativi alla violazione ed erronea applicazione della responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, essendo la responsabilità ambientale integralmente disciplinata dal d.lgs. 152 del 2006 e dalla previgente disciplina della legge dell'art. 17 del d.lgs. 22 aprile 1997, n.22.

Ha quindi accolto il ricorso *"con riguardo ai primi quattro motivi, restando*



assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al TSAP, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento”.

Con ricorso notificato il 20 marzo 2023 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero della Salute, al Sottosegretario di Stato ai sensi del d.l. n. 90 del 2008 conv. dalla legge n. 123 del 2008, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, al Commissario ad acta per la Provincia di Napoli ai sensi dell'OPCM n. 3693 del 2008, al Comune di Giugliano in Campania, al Commissario di Governo delegato ai sensi delle OOPCM n. 3849 e n. 3891 del 2010, all' ARPA Campania, il ricorso è stato riassunto davanti a questo Tribunale Superiore, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati e in via istruttoria la nomina di CTU.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Salute, il Sottosegretario di Stato ai sensi del d.l. n. 90 del 2008 conv. dalla legge n. 123 del 2008, il Comune di Giugliano in Campania sostenendo l'infondatezza del ricorso in riassunzione. In particolare le Amministrazioni statali hanno sostenuto che la società FIBE deve essere ritenuta responsabile dell'inquinamento; il Comune di Giugliano in Campania ha dedotto la specificità delle misure di messa in sicurezza di emergenza.

Davanti al giudice delegato le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

All'udienza del 29 gennaio 2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare deve essere dato atto di quanto affermato nei precedenti



giudizi in ordine al difetto di legittimazione passiva del Ministero dello Sviluppo economico, attualmente Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e del Ministero della Salute. Essendo stato notificato il ricorso in riassunzione anche a questi Ministeri non può che essere confermato il loro difetto di legittimazione passiva in conformità al giudicato derivante dalla sentenza della Cassazione e dalla sentenza n. 119 del 2020 di questo Tribunale sul punto non impugnata, come rilevato dalla Cassazione.

Nel merito il ricorso in riassunzione è fondato.

In via preliminare ritiene il Collegio di precisare che il presente giudizio è un giudizio di rinvio, a seguito della pronuncia della Cassazione, nel quale l'oggetto del giudizio è delimitato dalla sentenza della Cassazione. Sulla base quindi di quanto affermato dalla Cassazione devono essere riesaminate le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati, considerando altresì che, trattandosi di un giudizio di legittimità, i provvedimenti impugnati devono essere esaminati sulla base dei presupposti anche istruttori sussistenti al momento della loro emanazione. Ne deriva che l'eventuale necessità di ulteriori accertamenti istruttori in ordine alla responsabilità della FIBE per i provvedimenti di messa in sicurezza di emergenza, secondo i principi affermati dalla sentenza della Cassazione, conduce comunque ad un giudizio di illegittimità dei provvedimenti adottati per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente inutilità della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.

Si deve ricordare che con L. 9 dicembre 1998, n. 426 il "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano" era stato individuato quale sito d'interesse nazionale, alla cui perimetrazione avrebbe provveduto il Ministero



dell'Ambiente. La FIBE ha avuto la disponibilità della Cava Giuliani, in quanto, a seguito dell'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, il Commissario delegato di Governo, in attuazione dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2774 del 31 marzo 1998 e con suo decreto n. 58/1998, aveva indetto una gara per l'affidamento del servizio di smaltimento mediante la realizzazione di impianti di produzione di CDR e dell'impianto dedicato di produzione d'energia elettrica con impiego di CDR, per il territorio provinciale di Napoli; con ordinanza n. 54 del 20 marzo 2000 la gara era stata aggiudicata all'ATI di cui era capogruppo mandataria la FISIA Italimpianti S.p.A e il 7 giugno 2000 era stato sottoscritto il contratto con l'ATI aggiudicataria per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, prodotti nel territorio provinciale di Napoli; la FIBE subentrata all'aggiudicataria, ha costruito nel 2001 e gestito fino al 2003 la discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel territorio comunale di Giugliano in Campania (NA), nella cd. Cava Giuliani, distinta al NCT, dal foglio 18, particella 54, quale sito di stoccaggio dei rifiuti raccolti. Successivamente al 2003 la gestione della discarica è avvenuta in forza della prosecuzione temporanea del servizio di smaltimento rifiuti nelle more della nuova aggiudicazione. All'interno della Cava Giuliani erano stati predisposti alcuni pozzi-spia per verificare lo stato della falda acquifera sottostante il sito. In particolare, a seguito dei campionamenti sui pozzi, la Provincia il 13 marzo 2008 aveva trasmesso al Ministero dell'Ambiente una nota, da cui era emerso l'avvenuto superamento in data 5 giugno 2007 delle concentrazioni nell'acqua di falda, di cloruro di vinile, dicloropropano, tricoloroetano, arsenico ed esaclorobenzene.



La FIBE aveva presentato il proprio piano di caratterizzazione per l'area Cava Giuliani, che era stato valutato dalla Conferenza di servizi che, con determinazione finale del 28 marzo 2008, aveva approvato il piano di caratterizzazione per la Cava Giuliani imponendo prescrizioni; nella medesima conferenza era stata esaminata anche la comunicazione della Provincia di Napoli del 13 marzo 2008 in ordine al superamento dei limiti degli inquinanti ed era stato chiesto alla FIBE di adottare entro dieci giorni interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda contaminata dalle sostanze indicate nella nota provinciale. Con successiva nota del 16 dicembre 2008 il Direttore generale del Ministero dell'Ambiente aveva rilevato il mancato adempimento a quanto indicato nella Conferenza di servizi e ordinato di presentare *ad horas* interventi di messa in sicurezza della falda preannunciando il possibile esercizio dei poteri sostitutivi. Con la successiva diffida congiunta del Ministero e del Commissario del Governo del 9 dicembre 2010 si richiamavano gli obblighi del soggetto che "opera sul sito e sul proprietario dell'area anche quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.", e si diffidava la società ad adottare idonee misure di prevenzione messa in sicurezza e bonifica dell'area di pertinenza.

Nel frattempo il d.l. 17 giugno 2008 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123 aveva disposto il trasferimento alle Province campane della titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, dei siti di stoccaggio provvisorio e delle discariche, ma l'inerzia delle Province aveva comportato la nomina di commissari ad acta con O.P.C.M. 16 luglio 2008, n. 3693 a cui era seguita la presa in consegna degli impianti FIBE da parte del commissario ad acta tra il luglio e l'agosto 2008 con verbale del 7 agosto 2008, e il



completamento della presa in carico definitivamente avvenuta il 6 novembre 2008.

La misura imposta con il verbale della Conferenza di servizi del 28 marzo 2008, approvato con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Ambiente del 6 maggio 2008 è di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda contaminate secondo quanto indicato dalla Provincia di Napoli con la nota del 13 marzo 2008.

La messa in sicurezza di emergenza è definita dall'art. 240 del d.lgs. 152 del 2006 comma 1 lettera m) come *“ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”*; la lettera t) definisce “condizioni di emergenza”: *“gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi ed esplosioni”*.

Ai sensi dell'art. 242, *“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà*



immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”.

La Cassazione con la sentenza n. 3077 del 2023 ha ritenuto, sulla base del quadro normativo e dell'interpretazione giurisprudenziale interna ed eurounitaria, *“erronea la richiesta di m.i.s.e. a carico di soggetto provatamente estraneo ad un nesso causale con l'inquinamento ed altresì assente una comprovata ricerca del responsabile dell'inquinamento, cui era comunque tenuta l'amministrazione”.*

Sulla base di tale principio affermato dalla Cassazione nella presente vicenda, il verbale della Conferenza di servizi, nella parte in cui ha chiesto alla FIBE interventi di messi in sicurezza di emergenza della falda, prescindendo da qualsiasi verifica in ordine alla responsabilità nella contaminazione, non può che ritenersi illegittimo (per la fondatezza del quarto, quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo originariamente proposto al TAR Lazio), ciò in quanto anche ammesso che vi fosse una tale responsabilità della FIBE, a cui fa riferimento la memoria dell'Avvocatura dello Stato richiamando anche gli atti del procedimento penale, di una tale verifica non vi è alcuna traccia nel verbale della Conferenza di servizi impugnato.

Ne deriva l'illegittimità altresì del provvedimento impugnato con il primo atto di motivi aggiunti, che costituisce un atto applicativo del verbale della conferenza di servizi, sollecitandone l'adempimento in termini ristretti.

Con riguardo alla diffida congiunta del Ministero e del Commissario



delegato del 9 dicembre 2010, impugnata con il secondo atto di motivi aggiunti presentato al TAR Lazio, deve rilevarsi che ha imposto gli obblighi di adottare misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e della falda delle aree di pertinenza, richiamando le norme del codice civile relative alla responsabilità, aggravata, del custode, ai sensi dell'art. 2050, con un generico richiamo altresì all'art. 2051 c.c..

La Cassazione ha espressamente affermato, nel caso di specie, *“l'inapplicabilità degli artt. 2050-2051 c.c.”* in relazione alla *“natura interamente speciale propria del codice dell'ambiente... corpo normativo appositamente dedicato ...alla tutela dell'illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo dell'illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043 e s. c.c., come si evince dalla minuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto dei soggetti responsabili - e tra essi, primariamente, gli operatori professionali - e soprattutto del perimetro di applicazione della disciplina, il quale viene escluso nei casi di fenomeni naturali di carattere eccezionale, incontrollabili o inevitabili; ne discende l'insussistenza di una comunanza operativa fra il regime di responsabilità per danno ambientale di cui alla Parte VI cod. amb. e quello per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.”*.

Ne deriva che la diffida non poteva essere basata sulla disciplina degli obblighi del custode, ma avrebbe dovuto considerare l'eventuale responsabilità della società nella causazione dell'inquinamento. Peraltro, il riferimento all'obbligo di custodia non era neppure più attuale in fatto alla data di adozione della diffida, il 9 dicembre 2010, essendo ormai la Cava Giuliani entrata nella disponibilità della provincia di Napoli da oltre due anni.



Pertanto anche tale provvedimento è illegittimo in quanto basato su erronei presupposti di fatto e di diritto (con la conseguente fondatezza del terzo, quarto e quinto motivo del secondo atto di motivi aggiunti proposti al Tar Lazio).

Quanto al terzo atto di motivi aggiunti, con cui è stata impugnata la relazione istruttoria depositata nel giudizio di primo grado, pur non oggetto di specifici motivi del ricorso per Cassazione, tale relazione deve ritenersi comunque superata dai principi affermati dalla Cassazione, che ha ritenuto non provata la responsabilità della FIBE nella causazione dell'inquinamento.

In conclusione il ricorso in riassunzione è fondato e deve essere accolto.

In considerazione della particolarità delle questioni le spese del presente giudizio, comprese quelle del giudizio di Cassazione, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie il ricorso in riassunzione e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 29 gennaio 2025.

IL RELATORE

Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

